Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Venerdì, 1° giugno 1928 - Anno VI — Numero 128

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1547.

LEGGE 17 maggio 1928, n. 1075.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, relativo all'autorizzazione di lavori per la costruzione di edifici ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, relativo ad autorizzazione di spesa per la costruzione di edifici ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1548.

LEGGE 10 maggio 1928, n. 1076.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 991, recante modificazioni alle norme che disciplinano il servizio privato dei casellari per la distribuzione delle corrispondenze postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge n. 991 del 9 maggio 1926, recante modificazioni alle norme che disciplinano il servizio privato dei casellari per la distribuzione delle corrispondenze postali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1928 · Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1549.

LEGGE 20 maggio 1928, n. 1077.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 819, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero a fine di protezione della coltura granaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 819, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero a fine di protezione della coltura granaria, è convertito in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1928 · Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1550.

LEGGE 20 maggio 1928, n. 1078.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2089, riguardante la soppressione della Commissione straordinaria per le sistemazioni agrarie del Lazio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2089, riguardante la soppressione della Commissione straordinaria per le sistemazioni agrarie del Lazio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1928 · Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1551.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1052.

Concessione dell'impianto e dell'esercizio di tre stazioni radiotelefoniche a onde guidate da installarsi nelle centrali di Timpa Grande (Cotronei, provincia di Catanzaro), di quota 800 (San Giovanni in Fiore, provincia di Cosenza) e nella cabina di Feroleto (Catanzaro).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923;
Visto il R. decreto n. 1488 del 14 giugno 1923;
Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;
Visto il R. decreto n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Vista la domanda con la quale la Società anonima per le forze idrauliche della Sila di Napoli chiede la concessione per l'impianto e l'esercizio di tre stazioni radiotelefoniche a onde guidate;
Visto l'atto costitutivo e lo statuto della Società suddetta e constatato che la sua costituzione è perfetta, che la sua sede è in Italia, che i suoi amministratori sono almeno per due terzi di nazionalità italiana e che il suo capitale è prevalentemente italiano;
Visto l'atto di sottomissione col quale la Società suddetta accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la concessione da essa richiesta;
Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la guerra e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato accorda alla Società anonima per le forze idrauliche della Sila con sede in Napoli, via Medina n. 61, la concessione per l'impianto e l'esercizio di tre stazioni radiotelefoniche a onde guidate da installarsi nelle centrali di Timpa Grande (Cotronei, provincia di Catanzaro), di quota 800 (San Giovanni in Fiore, provincia di Cosenza) e nella cabina di Feroleto (provincia di Catanzaro).

Art. 2.

La concessione ha la durata di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, salvo a prorogarla con le eventuali modificazioni che potranno essere suggerite dalla tecnica.

Art. 3.

La concessione è accordata alla condizione della completa osservanza da parte della Società di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e di qualsiasi genere esistenti o che potranno essere, in seguito, emanate in merito alla radiotelegrafia e radiotelefonia.

Art. 4.

Le stazioni date in concessione devono essere adibite alla sola corrispondenza di servizio tra le centrali di Timpa Grande, di quota 800 e la cabina di Feroleto, restando assolutamente vietata qualsiasi comunicazione per conto di terzi.

Art. 5.

La lunghezza d'onda assegnata a ciascuna stazione è quella di m. 950-1200. Tale onda dovrà essere variata nel caso arrecasse disturbi.

Art. 6.

La potenza dei macchinari di ciascuna stazione dovrà essere quella strettamente necessaria per assicurare buone comunicazioni in condizioni normali, di disturbi atmosferici, ed in ogni modo non superiore a 20 watt-antenna.

Art. 7.

Le stazioni dovranno essere dotate dei necessari apparecchi di protezione contro le scariche elettriche temporalesche.

Art. 8.

La concessione è esclusivamente accordata alla Società anonima per le forze idrauliche della Sila la quale non dovrà affittare o cedere ad altri, parzialmente o totalmente, la concessione stessa, senza espressa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

Le stazioni date in concessione sono sottoposte ad un controllo permanente o saltuario da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

I funzionari e gli agenti del Ministero delle comunicazioni hanno il diritto di accedere in qualsiasi ora nei locali delle stazioni date in concessione per eseguire operazioni di controllo. La Società concessionaria si obbliga di dare tutte le spiegazioni che potranno esserle richieste.

Art. 11.

Le stazioni date in concessione saranno mantenute a cura e spese della Società concessionaria la quale sarà legalmente responsabile del funzionamento degli impianti e delle sue conseguenze, compresi gli eventuali danni ed infortuni al personale dipendente ed a terzi.

Art. 12.

Gli impianti saranno eseguiti in conformità del progetto tecnico approvato dal Ministero delle comunicazioni. Qualsiasi cambiamento che dovesse eventualmente apportarsi alla ubicazione o all'equipaggiamento delle stazioni sarà preventivamente partecipato dalla Società concessionaria al Ministero delle comunicazioni per la necessaria autorizzazione.

Art. 13.

Il Regio Governo potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento sulle comunicazioni senza filo e qualora la Società concessionaria non ottemperi a ciascuna delle condizioni considerate nel presente decreto.

Sarà in facoltà degli agenti del Regio Governo di asportare, occorrendo, parti essenziali degli apparecchi impiantati per maggiore garanzia della sospensione del funzionamento delle stazioni.

Art. 14.

La Società concessionaria dovrà provvedere sotto la propria responsabilità a che non siano divulgate o portate a conoscenza di chicchessia le notizie e i messaggi che potranno percepirsi mediante gli apparecchi costituenti l'impianto e che non siano a lei dirette ed a non farne alcun uso.

Art. 15.

La Società concessionaria sarà in ogni caso responsabile dell'operato suo e dei suoi dipendenti nei rapporti con lo Stato e con i terzi, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalle attuali leggi sulle comunicazioni senza filo e dal Codice penale ai singoli responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente ed in generale della violazione del segreto telegrafico e telefonico.

Art. 16.

Il personale adibito all'esercizio delle stazioni date in concessione dovrà essere munito del brevetto o dei certificati indicati dall'art. 15 del regolamento sulle comunicazioni senza filo, approvato con R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924, oppure essere abilitato con certificato rilasciato dal Ministero delle comunicazioni mediante esame su programma di cui al citato art. 15.

Il Ministro per le comunicazioni è in facoltà di imporre il licenziamento del personale di esercizio che per motivi di pubblica sicurezza non ritenga più idoneo a tale impiego ed altresì di vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Art. 17.

La Società concessionaria si obbliga di pagare, mediante vaglia di servizio intestato al cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma, il canone annuo di L. 685 le quali verranno imputate sul capitolo 14 del bilancio di entrata per l'esercizio 1927-28 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La decorrenza di detto canone sarà quella della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.
A garanzia del pagamento di detto canone la Società concessionaria unisce la quietanza del deposito cauzionale pari ad un'annata del canone stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 183. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1552.**

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. **1053.**

Concessione dell'impianto e dell'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate da installarsi nella sottostazione elettrica di Tiburtina presso la stazione ferroviaria di Portonaccio e nella sottostazione di Papigno presso Terni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923;
Visto il R. decreto n. 1488 del 14 giugno 1923;
Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;
Visto il R. decreto n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Vista la domanda con la quale la Società romana di elettricità di Roma chiede la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche ad onde guidate;
Visto l'atto costitutivo e lo statuto della Società suddetta e constatato che la sua costituzione è perfetta, che la sua sede è in Italia, che i suoi amministratori sono almeno per due terzi di nazionalità italiana e che il suo capitale è prevalentemente italiano;
Visto l'atto di sottomissione con il quale la Società suddetta accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la concessione da essa richiesta;
Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la guerra e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato accorda alla Società romana di elettricità con sede in Roma, via Poli n. 14, la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate da installarsi una nella sottostazione elettrica di Tiburtina presso la stazione ferroviaria di Portonaccio e l'altra nella sottostazione di Papigno presso Terni.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni dieci a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, salvo a prorogarla con le eventuali modificazioni che potranno essere suggerite dalla tecnica.

Art. 3.

La concessione è accordata alla condizione della completa osservanza da parte della Società di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e di qualsiasi genere esistenti o che potranno essere, in seguito, emanate in merito alla radiotelegrafia e radiotelefonia.

Art. 4.

Le stazioni date in concessione devono essere adibite alla sola corrispondenza di servizio tra la sottostazione elettrica di Tiburtina e la sottostazione di Papigno, restando assolutamente vietata qualsiasi comunicazione per conto di terzi.

Art. 5.

La lunghezza d'onda assegnata a ciascuna stazione è quella di m. 970. Tale onda dovrà essere variata nel caso arrecasse disturbi.

Art. 6.

La potenza dei macchinari di ciascuna stazione dovrà essere quella strettamente necessaria per assicurare buone comunicazioni in condizioni normali, di disturbi atmosferici, ed in ogni modo non superiore a 10 watt-antenna.

Art. 7.

Le stazioni dovranno essere dotate dei necessari apparecchi di protezione contro l'alta tensione della linea elettrica e contro le scariche elettriche temporalesche.

Art. 8.

La concessione è esclusivamente accordata alla Società romana di elettricità la quale non dovrà affittare o cedere ad altri, parzialmente o totalmente, la concessione stessa, senza espressa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

Le stazioni date in concessione sono sottoposte ad un controllo permanente o saltuario da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

I funzionari e gli agenti del Ministero delle comunicazioni hanno il diritto di accedere in qualsiasi ora nei locali delle stazioni date in concessione per eseguire operazioni di controllo. La Società concessionaria si obbliga di dare tutte le spiegazioni che potranno esserle richieste.

Art. 11.

Le stazioni date in concessione saranno mantenute a cura e spese della Società concessionaria la quale sarà legalmente responsabile del funzionamento degli impianti e delle sue conseguenze, compresi gli eventuali danni ed infortuni al personale dipendente ed a terzi.

Art. 12.

Gli impianti saranno eseguiti in conformità del progetto tecnico, approvato dal Ministero delle comunicazioni. Qualsiasi cambiamento che dovesse eventualmente apportarsi all'ubicazione o all'equipaggiamento delle stazioni sarà preventivamente partecipato dalla Società concessionaria al Ministero delle comunicazioni per la necessaria autorizzazione.

Art. 13.

Il Regio Governo potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento sulle comunicazioni senza filo, qualora la Società concessionaria non ottemperi a ciascuna delle condizioni considerate nel presente decreto.

Sarà in facoltà degli agenti del Regio Governo di asportare, occorrendo, parti essenziali degli apparecchi impiantati per maggiore garanzia della sospensione del funzionamento delle stazioni.

Art. 14.

La Società concessionaria dovrà provvedere sotto la propria responsabilità a che non siano divulgate o portate a conoscenza di chicchessia le notizie e i messaggi che potranno percepirsi mediante gli apparecchi costituenti l'impianto e che non siano a lei dirette ed a non farne alcun uso.

Art. 15.

La Società concessionaria sarà in ogni caso responsabile dell'operato suo e dei suoi dipendenti nei rapporti con lo Stato e coi terzi, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalle attuali leggi sulle comunicazioni senza filo e dal Codice penale ai singoli responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente ed in generale della violazione del segreto telegrafico e telefonico.

Art. 16.

Il personale adibito all'esercizio delle stazioni date in concessione dovrà essere munito del brevetto o dei certificati indicati all'articolo 15 del regolamento sulle comunicazioni senza filo, approvato con R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924, oppure essere abilitato con certificato rilasciato dal Ministero delle comunicazioni mediante esame su programma di cui al citato art. 15. Il Ministero delle comunicazioni è in facoltà di imporre il licenziamento del personale di esercizio che per motivi di pubblica sicurezza non ritenga più idoneo a tale impiego ed altresì di vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Art. 17.

La Società concessionaria si obbliga di pagare, mediante vaglia di servizio intestato al cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma, il canone annuo di L. 840, le quali verranno imputate sul capitolo 14 del bilancio di entrata per l'esercizio 1927-1928 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La decorrenza di detto canone sarà quella della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

A garanzia del pagamento di detto canone la Società concessionaria unisce la quietanza del deposito cauzionale pari ad un'annata del canone stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1928 Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 184. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1553.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1100.

Aggregazione dei comuni di Dòn e Amblàr e della frazione Sálter del comune di Sálter-Málgolo, al comune di Romeno, e modificazione della denominazione del comune di Sálter-Málgolo in quella di « Málgolo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Dòn, Amblàr e la frazione Sálter del comune di Sálter-Málgolo sono aggregati al comune di Romeno.

Il comune di Sálter-Málgolo assume la denominazione di « Málgolo ».

Art. 2.

I confini fra i comuni di Romeno e Málgolo sono stabiliti in conformità della pianta planimetrica vistata dall'ingegnere capo del Genio civile di Trento.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Al prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Romeno e Málgolo, in dipendenza della variazione disposta con l'articolo 1, nonchè di determinare le condizioni dell'aggregazione dei comuni di Amblàr e Dòn a quello di Romeno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1928 Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 225. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1554.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 1093.

Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi di Teramo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito esplosivi di Teramo sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 219. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1555.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1102.

Riunione in un unico ente delle Casse di risparmio di Ronciglione, Sutri e Capranica e del Monte di pietà di Caprarola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie III), sull'ordinamento delle Casse di risparmio;

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che porta modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Veduta la domanda delle Casse di risparmio di Ronciglione, di Sutri e di Capranica e del Monte di pietà di Caprarola in data 30 marzo 1927, in merito ad un raggruppamento degli istituti stessi ed alla costituzione di un unico ente da denominarsi « Casse di risparmio riunite di Ronciglione, Sutri, Capranica e Caprarola »;

Veduti i verbali di accertamento delle attività e passività dei predetti enti, redatti in data 18 aprile 1928 dai rappresentanti degli enti stessi;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Casse di risparmio di Ronciglione, di Sutri, di Capranica, ed il Monte di pietà di Caprarola sono raggruppati in un unico ente, con propria personalità giuridica, che assumerà la denominazione di « Casse di risparmio riunite di Ronciglione, Sutri, Capranica e Caprarola », con sede in Ronciglione.

Art. 2.

Il predetto ente diverrà cessionario di tutti i diritti e azioni di qualsiasi genere, nessuna eccettuata, giudiziaria e non, di tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, titoli e crediti e di quant'altro di spettanza delle Casse di risparmio di Ronciglione, Sutri, Capranica e del Monte di pietà di Caprarola, assumendone tutte le obbligazioni passive, con l'impegno di soddisfarle nel loro importo integrale.

Art. 3.

Fino a quando non sarà approvato lo statuto per l'Istituto « Casse di risparmio riunite », le singole Casse continueranno ad essere regolate dagli statuti e dai regolamenti attualmente in vigore per ciascuna di esse.

Il progetto di statuto del nuovo ente sarà presentato al Ministero dell'economia nazionale non più tardi di tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 227. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1556.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 1043.

Contributo scolastico del comune di Usellus ed annullamento di quello dei comuni di Bannari Usellus, Escovedu e Ollastra Usellus (Cagliari).

N. 1453. R. decreto 9 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Usellus, della provincia di Cagliari, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 834.40 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 629, viene elevato a L. 2170.53 a decorrere dal 21 ottobre 1927, e vengono annullati, con la medesima decorrenza, i contributi scolastici fissati con lo stesso Regio decreto 29 marzo 1914 a carico dei comuni di Bannari Usellus, Escovedu e Ollastra Usellus.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 1557.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928, n. 1034.

Modificazioni al regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel comune di Cesenatico.

N. 1034. R. decreto 19 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, si omologano le deliberazioni 20 aprile e 12 agosto 1927 del podestà di Cesenatico, che apportano modificazioni al regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel Comune stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1558.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 1098.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fiume.

N. 1098. R. decreto 16 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Fiume.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

REGIO DECRETO 26 aprile 1928.

Approvazione della nomina del vice-presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria del cemento, calce e gesso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720;
Visto l'art. 15 dello statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria del cemento, calce e gesso, approvato con Nostro decreto 8 maggio 1927, n. 845;
Vista l'istanza con la quale la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del gr. uff. Felice Bensa a vice-presidente della menzionata Federazione ad essa aderente;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del gr. uff. Felice Bensa a vice-presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria del cemento, calce e gesso.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720;
Visto l'art. 15, 2° comma, dello statuto della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici, approvato con Nostro decreto 16 giugno 1927, n. 1336;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'ing. gr. uff. Giovanni Pavia a presidente della menzionata Federazione ad essa aderente;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina dell'ing. gr. uff. Giovanni Pavia a presidente della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1928.

Approvazione della nomina del direttore della Federazione nazionale fascista della industria cotoniera italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 27 dello statuto della Federazione nazionale fascista della industria cotoniera italiana, approvato con R. decreto 3 aprile 1927, n. 539;
Visto l'art. 36, comma ultimo, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720;
Vista la domanda con cui la predetta Confederazione chiede che sia approvata la nomina del direttore della menzionata Federazione ad essa aderente;
Ritenuto che la nomina in parola è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie, e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. prof. Giuseppe Riva a direttore della Federazione nazionale fascista della industria cotoniera italiana.

Roma, addì 3 novembre 1927 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 marzo 1928.
Revoca dell'assegnazione in uso all'Opera nazionale per i combattenti di locali facenti parte dei beni della Corona retrocessi al Demanio dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto 3 ottobre 1919, n. 1792, concernente modificazioni alla dotazione della Corona e riordinamento del patrimonio artistico nazionale;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, riguardante il passaggio di una parte di detti beni all'Opera nazionale per i combattenti;
Visti i decreti Presidenziali 30 aprile 1920, n. 883; 20 gennaio 1922 e 21 giugno 1922 coi quali, fra l'altro, vennero assegnati in uso all'Opera nazionale per i combattenti alcuni locali annessi al Palazzo Reale di Genova ed il Rondò di destra di Palazzo Pitti in Firenze;
Vista la lettera 11 novembre 1927, diretta al Ministero della pubblica istruzione, con la quale il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti dichiara di restituire, perchè privi di pratica utilità, sia i locali annessi al Palazzo Reale di Genova, sia il Rondò di destra di Palazzo Pitti in Firenze;

Decreta:

E' revocata l'assegnazione in uso all'Opera nazionale per i combattenti dei locali annessi al Palazzo Reale di Genova e del Rondò di destra di Palazzo Pitti in Firenze.
I locali stessi sono assegnati in uso al Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'istruzione pubblica: FEDELE.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 aprile 1928.
Assegnazione delle Reali scuderie della Pace in Firenze, facenti parte dei beni della Corona retrocessi al Demanio dello Stato, al Regio istituto d'arte di Firenze e al Ministero della pubblica istruzione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, ed il successivo R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578;
Visto il decreto Presidenziale del 30 aprile 1920, n. 882;
Considerato che l'assegnazione, fatta col suddetto decreto Presidenziale, di una parte delle Reali scuderie della Pace alla Scuola professionale « Leonardo da Vinci », in Firenze, non ha avuto effetto, essendo stata collocata altrove detta Scuola, e che l'altra parte delle scuderie stesse venne destinata ad uso di quel Regio istituto d'arte;

Decreta:

Le assegnazioni dei beni della Corona retrocessi al Demanio dello Stato, indicati nella tabella annessa al suddetto decreto Presidenziale 30 aprile 1920, n. 882, e compresi sotto il titolo « Provincia di Firenze » sono modificate come segue, nella parte riguardante le Reali scuderie della Pace:

Reali scuderie della Pace: Le scuderie centrali sono assegnate al Regio istituto d'arte di Firenze ed al Ministero della pubblica istruzione per la sistemazione della Gipsoteca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'istruzione pubblica: FEDELE.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Dorotea Maria Markon di Andrea, nata a Trieste il 5 novembre 1896 e residente a Trieste, via Commerciale, n. 128, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marcon »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Dorotea Maria Markon è ridotto in « Marcon ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ugo di Dorotea Maria, nato il 26 gennaio 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Mauer fu Giuseppe. nato a Trieste il 10 aprile 1886 e residente a Trieste, via Carlo Combi, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mauri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Mauer è ridotto in « Mauri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Mauer nata Cogai fu Antonio, nata il 12 luglio 1888, moglie;
2. Elsa di Guido, nata il 24 luglio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Maier fu Matteo, nato a Pinguente il 7 giugno 1891 e residente a Trieste, via Molin Grande, n. 44, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Maier è ridotto in « Mari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Lisetta Maier nata Miraz di Giuseppe, nata il 6 novembre 1891, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Mestrovich fu Antonio, nato a Spalato il 13 maggio 1877 e residente a Trieste, via Sanità, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mestroni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Mestrovich è ridotto in « Mestroni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Angiolina Mestrovich nata Rogosich fu Angelo, nata il 22 luglio 1878, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Jole Calabrese ved. Micolich fu Angelo, nata a Trieste il 27 luglio 1879 e residente a Trieste, via Sette Fontane, n. 33, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Miccoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Jole Calabrese vedova Micolich è ridotto in « Miccoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Miliavaz fu Domenico, nato a Pola il 10 novembre 1897 e residente a Trieste, via Zamboni, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Migliani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marcello Miliavaz è ridotto in « Migliani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carmen Miliavaz nata Urizio di Francesco, nata il 6 ottobre 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Mlinar fu Lorenzo, nato a Piemonte (Istria) il 16 febbraio 1880 e residente a Trieste, piazza della Valle, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Molinari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Mlinar è ridotto in « Molinari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Erminia Mlinar nata Scarabelli di Angelo, nata il 22 gennaio 1883, moglie;
2. Anna di Rodolfo, nata il 26 giugno 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Mossauer fu Guglielmo, nato a Trieste il 13 febbraio 1870 e residente a Trieste (Palazzo del Lloyd), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mossari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Mossauer è ridotto in « Mossari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Virginia Mossauer nata Baschiera fu Giovanni, nata l'11 novembre 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ruggero Nicolich fu Emanuele, nato a Pirano il 18 aprile 1883 e residente a Trieste-Servola, n. 314, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Nicoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ruggero Nicolich è ridotto in « Nicoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Michele Ferruccio Onitsch fu Giuseppe, nato a Gorizia il 29 settembre 1874 e residente a Trieste, via Udine, n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Onici »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto l'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Ferruccio Onitsch è ridotto in « Onici ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Adele Onitsch nata contessa de Domini fu Giangiacopo, nata il 22 ottobre 1874, moglie;
2. Laura di Michele Ferruccio, nata il 22 ottobre 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Cucaz Marco fu Marco da Portole;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Portole e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Cucaz Marco del fu Marco e di Maria Decovich, nato a Villanova di Parenzo il 5 settembre 1899 e residente a Portole, di condizione ricevitore daziario è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Cucaz in « Marchetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto in forma italiana anche alla moglie Momich Rosa fu Giovanni, nata a Villanova di Parenzo, il 4 ottobre 1902; ed al figlio Cucaz Tito Livio, nato a Portole il 7 agosto 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Diem Anna fu Pietro-Paolo da Pola;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Diem Anna del fu Pietro-Paolo e di Stefania Oczwereck, nata a Mezzolombardo il 19 luglio 1885 e residente a Pola, via Lacea, n. 16, di condizione maestra, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Diem in « Deni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla sorella Augusta-Elena-Pierina, nata a Trento il 4 settembre 1888.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Saraz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Saraz Giuseppe, figlio di Giuseppe e di Coppe Giuseppina, nato a Pola il 4 marzo 1901, è re-

stituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Saratti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Antonio, figlio di Francesco e della Jelusic Antonia, nato a Capodistria il 7 gennaio 1897, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stanca (Stanislava) Bencich fu Stefano e di Maria Bencich, nata ad Erpelle il 27 aprile 1897, ed alla figlia Neva, nata il 5 ottobre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bertok » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Bertok Riccardo, figlio del fu Rodolfo e della fu Giovanni Fortuna, nato a Villa Decani il 9 novembre 1906, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai fratelli nati a Villa Decani; Miroslavo-Bogomiro, nato il 24 ottobre 1910, e Slava (Gloria), nata il 10 giugno 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bolcic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Bolcic Giuseppe, figlio del fu Martino e della fu Anna Montanich, nato a Villa Decani il 7 settembre 1858, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bolci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna, figlia del fu Giovanni Ojo e fu Maria Zigante, nata a Villa Decani il 25 ottobre 1859; al figlio Francesco, nato a Villa Decani il 27 novembre 1903; alla nuora Giovanna di Giuseppe Repich e di Maria Sav, nata a Villa Decani il 18 settembre 1902; nonchè ai nipoti nati a Villa Decani: Ernesto-Francesco di Francesco, nato il 12 gennaio 1924, e Guglielmo-Antonio, nato il 17 gennaio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926

che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Andretich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Andretich Giorgio-Edoardo, figlio del fu Matteo e della fu Maria Grabacich, nato a Rovigno d'Istria il 21 febbraio 1886, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andretti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Nardin Regina di Antonio e fu Ludovica Lupin, nato a Buie il 15 gennaio 1867 (residente ora a Trieste).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Antoninich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antoninich Antonio, figlio di Domenico e di Maria Antoninic, nato a Dragosetti il 20 febbraio 1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Muskardin fu Mario di Caterina, nata a Dragosetti il 2 ottobre 1892; ed ai figli nati a Dragosetti, Antonio, nato il 2 giugno 1920; Anna, nata il 9 gennaio 1924; Carlo, nato il 1° maggio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1928 Anno VI

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Antoninich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antoninich Antonio, figlio di Giovanni e di Brozovich Maria, nato a Dragosetti-Cherso il 31 gennaio 1899, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ivasich Anna di Antonio e di Gasparinich Maria, nata a Dragosetti l'8 febbraio 1904; ed ai figli, nati a Dragosetti: Antonio, nato il 26 ottobre 1924; Maria, nata l'8 settembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1928 · Anno VI

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Antoninich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antoninich Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Maria Milohnich, nato a Dragosetti il 7 gennaio 1879, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Nacinovich Maria fu Giorgio e fu Maria, nata a Caisole il 25 gennaio 1887, ed ai figli, nati a Dragosetti: Slava, nata il 16 giugno 1911; Maria, nata il 21 settembre 1914; Giorgio, nato il 21 agosto 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antoninich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Antoninich Gaspara, vedova di Giovanni, figlia del fu Antonio Petrovich e della fu Giovanna Diacich, nata a Vallon il 27 novembre 1851, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla nuora Maria, vedova Antoninich Giovanni, figlia del fu Giovanni Cerljencich e fu Maria Hreglia, nata a Filosici il 15 marzo 1881; ed alla nipote Maria Antoninich fu Giovanni e di Maria Cerljencich, nata a Dragosetti il 30 maggio 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antoninich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antoninich Domenico, figlio del fu Antonio e della fu Maria Sintich, nato a Filosich Cherso il 5 aprile 1898, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Bonich fu Giovanni di Maria Muscardin, nata a Dragosetti il 20 luglio 1898; ed alla figlia Andreana, nata a Dragosetti il 3 ottobre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antoninich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antoninich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Sintich Maria, nato a Dragosetti il 14 marzo 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cumicich Domenica di Giovanni e di Antoninich Domenica, nata a Dragosetti il 6 ottobre 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antoninich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antoninich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Sintich Maria, nato a Dragosetti il 4 maggio 1894, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Milohnich fu Giovanni e di Ivassich Domenica, nata a Dragosetti il 27 settembre 1900; ed ai figli nati a Dragosetti: Maria, nata il 17 luglio 1922; Anna, nata il 9 settembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antoninich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antoninich Domenico figlio del fu Giovanni e della Milohnich Maria, nato a Dragosetti il 18 febbraio 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antoncich Antonia fu Giovanni e di Surdich Maria, nata a Stefici il 21 gennaio 1889, ed alla figlia Domenica, nata a Stefici il 2 febbraio 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antoninich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antoninich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Antonia Hreglia, nato a Dragosetti-Cherso il 17 marzo 1869, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Brozovich fu Giovanni e fu Domenica, nata a Dragosetti, il 22 luglio 1874; ed i figli nati a Dragosetti: Giovanni, nato il 25 ottobre 1896; Domenico, nato il 31 maggio 1904; Andrea, nato il 2 aprile 1907 e Andreana, nata il 1° febbraio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Anelich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Anelich Francesca vedova di Giovanni, figlia di Antonio Musich e di Cuglianich Antonia, nata a San Giovanni Cherso il 4 ottobre 1893, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Anelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Stefania, nata a Ustrine il 6 maggio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Anelich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Anelich Maria, figlia del fu Giovanni e della fu Caterina Pezer, nata a Sbissina-Cherso, il 17 marzo 1861, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Anelli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antoninich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antoninich Antonio, figlio del fu Giovanni e di Gaspara Petrovich, nato a Dragosetti, il 16 luglio 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Muskardin del fu Giovanni e di Domenica, nata a Dragosetti il 15 maggio 1891; ed al figlio Antonio, nato a Dragosetti il 13 febbraio 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antoncich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antoncich Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Surdich Maria, nato a Stepici-Cherso il 18 ottobre 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Valcich Gaspera di Giovanni e di Sintich Domenica, nata a La Sella il 16 marzo 1902, ed alla figlia Rina, nata a Stepici-Cherso il 17 gennaio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antoninich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Antoninich Maria vedova di Giovanni, figlia del fu Petrinich Andrea e della fu Velcich Domenica, nata a Vodizze il 27 febbraio 1877, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Filosici: Giovanni, nato il 16 aprile 1905; e Antonia, nata il 22 febbraio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antoninich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antoninich Domenico, figlio del fu Giovanni e della fu Francesca Vojnich, nato a Dragosetti il 24 dicembre 1853, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Antoninich fu Stefano e fu Maria, nata a Dragosetti il 2 febbraio 1851.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Arnicevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Arnicevich Antonio, figlio del fu Antonio e di Maria Zez, nato a Caisole-Cherso il 17 ottobre 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arnichi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zez Andreana di Andrea e di Antonia Descovich, nata a Caisole il 12 febbraio 1897; ed ai figli nati a Caisole: Maria di Antonio fu Caterina, nata il 9 giugno 1910; Domenica di Antonio fu Caterina, nata l'11 ottobre 1914; Andreana, nata il 24 febbraio 1900; Anna, nata il 28 gennaio 1922; Antonio, nato l'8 agosto 1923; e Antonia, nata il 22 luglio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica.

Si rettificano le comunicazioni di cui al n. 110 della *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1928, pag. 2026, nel senso che i decreti-legge ivi indicati furono presentati il giorno 4 e non il giorno 5 maggio, ed al Senato del Regno, anzichè alla Camera dei deputati.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 19 maggio 1928-VI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Marcon, in provincia di Venezia, con orario limitato di giorno.

Il giorno 21 maggio 1928-VI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nelle ricevitorie postali di Peretola e di San Donnino, in provincia di Firenze, con orario limitato di giorno.

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 21 maggio 1928-VI in Firenze, Società Sita, è stata attivata una agenzia telegrafica.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 31 maggio 1928 - Anno VI

Francia	74.74	Belgrado	33.455
Svizzera	365.83	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.682	Albania (Franco oro)	364.80
Olanda	7.66	Norvegia	5.08
Spagna	317.48	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.65	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.545	Polonia (Sloty)	213.50
Vienna (Schillinge)	2.672	Danimarca	5.09
Praga	56.35	Rendita 3,50 %	75.10
Romania	11.725	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	46 —
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	87.05
New York	18.981	Littorio 5 %	87 —
Dollaro Canadese	18 942	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78 —
Oro	366.24		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 37)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	449779	300 —	Del Greco Natalina di *Giovanni*, nubile, dom. a Cassino (Caserta).	Del Greco Natalina di *Germano*, nubile, dom. come contro.
3.50 %	516197	560 —	Layolo *Franco* fu Cesare, minore sotto la p. p. della madre Rodella Maria ved. Layolo e moglie in seconde nozze di Rodolfo Falcone, dom. a Torino.	Layolo *Giovanni-Francesco-Giuseppe* fu Cesare, minore ecc. come contro.
»	533873	35 —	Layolo *Giovanni-Franco* fu Cesare, dom. a Torino.	Layolo *Giovanni-Francesco-Giuseppe*, dom. a Torino.
Cons. 5 %	169538	100 —	*Randino* Michelangelo di Giuseppe, dom a Portolongone (Livorno) - vincolata.	*Raudino* Michelangelo di Giuseppe, dom. come contro - vincolata.
»	160082	400 —	Procaccini Mario di Lorenzo, dom. a Roma, con usufrutto vitalizio a Mariani *Cristina* fu Luigi, ved. di Trifiletti Giuseppe, dom. a Foggia.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Mariani *Rosa-Elisabetta-Cristina* ecc. come contro.
3.50 %	794700	119 —	Capparelli Luigi fu Leonzio, dom. a Napoli, con usufrutto a *Muratori* Serafina fu Giuseppe, nubile, dom. a Napoli.	Intestata come contro, con usufrutto a *Muratore* Serafina fu Giuseppe, nubile, dom. a Napoli
»	794703	119 —	Capparelli Clotilde fu Leonzio ved. D'Elia, dom. a Napoli, con usufrutto come la precedente.	Intestato come contro, con usufrutto come la precedente.
Cons. 5 %	158497	530 —	Di Tante Fortunata fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre *Bassetti* Argia fu *Giulio*, ved. di Di Tante Ernesto, dom. a Cremona.	Di Tante Fortunata fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre *Bassetto* Argia fu *Giovanni-Battista*, ved. ecc. come contro.
Buoni Tesoro ordinari (esercizio 1926-27).	903 1609 1610	Cap 5,000 — » 10,000 — » 10,000 —	Gogliettino *Annina* fu Giuseppe in *Sferragatta*.	Gogliettino *Marianna-Concetta* fu Giuseppe, *moglie di Sferragatta Costantino*.
Buoni Tesoro ordinari (esercizio 1926-27).	3619 145	» 1,000 — » 100,000 —	Bruno *Caterina-Maria-Stella* fu Antonio.	Bruno *Maria-Caterina-Stella* fu Antonio, *moglie di Paternò Castello Giovanni-Mario.*
Buono del Tesoro ordinario stampigliato.	3972	» 11,700 —	*Familiari* Gelsomina fu *Antonio*.	*Familiare* Gelsomina fu *Antonino*.
3.50 %	801861	700 —	*Ferandi* Michele di Eugenio, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a *Ferandi* Michele fu Giuseppe.	*Feraudi* Michele di Eugenio, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a *Feraudi* Michele fu Giuseppe.
»	301612	70	*Cravero* Luigi fu Sebastiano, dom. a Monticello d'Alba (Cuneo) - vincolata.	*Craveri* Luigi fu Sebastiano, dom. come contro - vincolata.
Cons. 5 %	243787	5 —	Bonsante *Maria-Elisabetta* fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Sabini Maria fu Angelo, ved. di Bonsante Michele, dom. in Polignano a Mare (Bari).	Bonsante *Elisabetta* fu Michele, minore sotto la p. p. della madre *Sabini* Maria fu Angelo ved. di Bonsante Michele, dom. come contro
»	147289	30 —	Bonsante Elisabetta fu Michele minore sotto la p. p. della madre *Sabina* Maria fu Angelo, ved. di Bonsante Michele, dom come la precedente.	
»	147288	30 —	Bonsante Giovanni fu Michele, minore ecc. come la precedente.	Bonsante Giovanni fu Michele, minore ecc. come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 maggio 1928 - Anno VI

p. Il Direttore generale: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 434.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 431 — Data della ricevuta: 5 marzo 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia, succursale di Lecce — Intestazione della ricevuta: Comune di Torre Santa Susanna (Brindisi) — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 500, P. N. 5 % — Obbligazione n. 518921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 646 — Data della ricevuta: 22 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione della ricevuta: Damiani Domenica fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 77 consolidato 3,50 % ex 3,75 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 172 — Data della ricevuta: 7 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione della ricevuta: Costantini Orlando fu Costantino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 20 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 208 — Data della ricevuta: 31 ottobre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione della ricevuta: Janello Antonino fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 1400 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 566 — Data della ricevuta: 9 marzo 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Villari Adolfo fu Nicola per conto di Sica Esterina — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: L. 470 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 maggio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomine nel Consiglio provinciale di sanità di Aosta.

Con R. decreto 9 aprile 1928-VI, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1928, registro n. 3 Interno, foglio n. 266, il sig. Soria Achille, farmacista, è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Aosta, per il triennio 1927-29, in sostituzione del sig. Papone dott. Giuseppe.

Con R. decreto 9 aprile 1928-VI, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1928, registro n. 3 Interno, foglio n. 267, il sig. Rossi notaio Antonio è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Aosta, per il triennio 1927-29, in sostituzione del sig. Leydi Giuseppe.

Con R. decreto 9 aprile 1928-VI, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1928, registro n. 3 Interno, foglio n. 265, il sig. De Benedetti dott. Virginio è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Aosta, per il triennio 1927-29, in sostituzione del sig. Massobrio dott. Giulio.

Nomina nel Consiglio provinciale di sanità di Foggia.

Con R. decreto 9 aprile 1928-VI, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1928, registro n. 3 Interno, foglio n. 263, il sig. Ciriello prof. Vito, chimico, è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Foggia per il triennio 1927-29, in sostituzione del sig. Carini prof. Alessandro.

Nomina nel Consiglio provinciale di sanità di Ancona.

Con R. decreto 9 aprile 1928-VI, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1928, registro n. 3 Interno, foglio n. 264, il sig. Cotini prof. Attilio, esperto nelle scienze agrarie, è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Ancona, per il triennio 1927-29, in sostituzione del defunto sig. Battistini prof. Americo.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Risultato del concorso per esami a 10 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare bandito con decreto Ministeriale 6 dicembre 1927 - Anno VI.

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a 10 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare bandito con decreto Ministeriale 6 dicembre 1927-VI, ha stabilito la seguente graduatoria:

1. Chastel Roberto, punti 91.
2. Lo Faro Francesco, punti 88.
3. Sili Francesco, punti 83.
4. Pletti Mario, punti 82.
5. Corrias Angelino, punti 80.
6. Caruso Casto, punti 79.50.
7. Archi Pio, punti 79.
8. Prato Eugenio, punti 78.
9. Del Bono Giorgio, punti 77.50.
10. Grillo Remigio, punti 77.
11. Ungarelli Giacomo, punti 76.
12. Macchi di Cellere Francesco, punti 74.50.
13. Baistrocchi Ettore, punti 74.
14. Navarrini Guido, punti 73.50.
15. Gozzi Giorgio, punti 73.
16. Setti Giuseppe, punti 72.50.
17. Castronuovo Manlio, punti 72.20.
18. Castellani Augusto, punti 72.
19. Serafini Giorgio, punti 71.50.
20. Gabrici Tristano, punti 71.20.
21. Revedin Giovanni, punti 71.
22. Venturini Antonio, punti 70.50.
23. Zecchin Guido, punti 70.20.
24. Franco Fabrizio, punti 70.
25. Mengarini Bruno, punti 69.
26. Pescatori Federico, punti 68.50.
27. Ferrero Andrea, punti 68.
28. Dalla Rosa Rolando, punti 67.50.
29. Badoglio Mario, punti 67.
30. Cappellani Raffaele, punti 66.30.
31. Arrighi Ernesto, punti 66.20.
32. Tiberi Giorgio, punti 65.80.
33. Brugnoli Alberto, punti 65.

Roma, 31 maggio 1928 - Anno VI

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.